

LEGGE 25 MARZO 1986, n. 85 (GU n. 077 del 03/04/1986)
NORME IN MATERIA DI ARMI PER USO SPORTIVO.
URN: urn:nir:stato:legge:1986-03-25;85

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

NELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110, ALL'ARTICOLO 10 , NEL SESTO COMMA, IL PRIMO PERIODO È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"LA DETENZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO PER FINI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 31 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, È CONSENTITA NEL NUMERO DI DUE PER LE ARMI COMUNI DA SPARO, DI SEI PER LE ARMI DA CACCIA PREVISTE DALL' ARTICOLO 9, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968 , E DI SEI PER LE ARMI PER USO SPORTIVO".

ART. 2.

1 . ALLE ARMI PER USO SPORTIVO VIENE RICONOSCIUTA TALE QUALIFICA, A RICHIESTA DEL FABBRICANTE O DELL'IMPORTATORE, DAL MINISTERO DELL'INTERNO SU CONFORME PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE DELLE ARMI, SENTITE LE FEDERAZIONE SPORTIVE INTERESSATE AFFILIATE AL CONI.

2 . AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA PRESENTE LEGGE, SI INTENDONO PER ARMI SPORTIVE QUELLE, SIA LUNGHE CHE CORTE, CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E MECCANICHE, SI PRESTANO ESCLUSIVAMENTE ALLO SPECIFICO IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE.

3 . DELLE ARMI PER USO SPORTIVO SOTTOPOSTE A CATALOGO A NORMA DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 , MODIFICATA CON LA LEGGE 16 LUGLIO 1982, N. 452, È REDATTO UN APPOSITO ELENCO, CHE SARÀ ANNESSO AL CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO.

ART. 3.

DELLE ARMI PER USO SPORTIVO È CONSENTITO IL SOLO TRASPORTO CON APPOSITA LICENZA ANNUALE, VALIDA PER IL TERRITORIO NAZIONALE, RILASCIATA DAL QUESTORE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ PSICOFISICA E PREVIA ATTESTAZIONE, DI UNA SEZIONE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE O DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIRO

ISCRITTA AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA AFFILIATA AL CONI, DA CUI RISULTI LA PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALLA RELATIVA ATTIVITÀ SPORTIVA.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 25 MARZO 1986

COSSIGA

CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI